

Informativa per la clientela di studio

N. 70 del 15.05.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: STP: arrivano le istruzioni della Camera di Commercio

*Con l'operatività delle società tra professionisti, risulta importante segnalare che sono state rese note le indicazioni da parte della Camera di Commercio per la costituzione di tali società al Registro delle imprese. L'iscrizione al suddetto Registro prevede tre "step". Inoltre i consigli territoriali dell'Ordine inoltre dovranno predisporre un'apposita **"sezione speciale delle Stp"***

Premessa

Sono entrate in vigore **dallo scorso 22 aprile le regole per la creazione delle società tra professionisti**, che riguardano le professioni protette, cioè quelle che necessitano dell'iscrizione a un albo.

Questo tipo di società è stato introdotto sulla base del **Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34**, in attuazione dell'**articolo 10 della Legge n. 183/2011**.

I professionisti che esercitano un'attività regolamentata da un Ordine potranno costituire delle imprese in forma associata in conformità ai modelli societari previsti dai titoli **V e VI del Codice Civile**, che si riferiscono alle società di persone, di capitali e cooperative.

Precisamente, è possibile la creazione di due distinte tipologie di società, rappresentate dalle Società tra Professionisti e dalle Società Multidisciplinari.

La differenza è che le prime hanno ad oggetto l'esercizio di un'attività professionale che prevede l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel relativo ordine di appartenenza, (ad esempio, avvocati e ingegneri), le seconde sono società tra professionisti che si costituiscono per l'esercizio di molteplici attività professionali, ai sensi del **comma 8 dell'articolo 10 della Legge 183/2011**.

Qualunque sia il modo di formazione, la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione "Società tra Professionisti".

Le indicazioni delle Camera di Commercio

La **Camera di Commercio** ha reso note le indicazioni per la costituzione delle **Società tra professionisti** (Stp) al Registro delle imprese. In base al regolamento ministeriale, di attuazione della legge 183/2011, **entrato in vigore il 22 aprile**, sono previsti per le Stp degli adempimenti obbligatori a carico dei soci che riguardano fundamentalmente l'iscrizione **all'ordine e all'apposito registro camerale**.

La necessità di istituire un'apposita "**sezione speciale delle Stp**" è stata **già** (per ora) comunicata ai consigli territoriali dell'Ordine dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che, con la circolare n. 1092 del 22 aprile 2013, ha fornito anche le prime indicazioni e la modulistica inerente gli adempimenti per il controllo e la disciplina delle Stp, primo fra tutti l'istituzione dell'Albo speciale al quale la società dovrà iscriversi.

Il percorso per la costituzione

Il percorso per la costituzione si articola in tre fasi che prevedono:

- l'iscrizione come **società inattiva** al Registro delle imprese;
- la **successiva iscrizione nell'Albo tenuto dagli Ordini o Collegi di appartenenza**. In caso di società multidisciplinare l'iscrizione deve essere effettuata presso l'albo o il registro dell'Ordine/Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo; se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate;
- la richiesta dell'iscrizione nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, una volta iniziata l'attività economica.

Osserva - Per le società tra professionisti che chiedono l'iscrizione al registro come impresa "inattiva" comunicando successivamente l'inizio attività alla camera di commercio, l'oggetto viene individuato dal codice ateco dichiarato in sede di compilazione del modello AA7/10 ai fini Iva. **Solamente nel momento in cui viene comunicato l'inizio dell'attività**, l'ufficio registro imprese provvederà a trasformare la società in stato "attiva", **attribuendo a essa un nuovo codice ateco**, in base alla descrizione dichiarata nella modulistica del registro delle imprese.

I registri speciali degli Ordini professionali

Gli Ordini professionali dovranno prevedere, in parallelo ai classici registri dell'Albo, anche una **'sezione speciale delle Stp'** alla quale potranno iscriversi le società professionali. L'istituzione di un simile registro sarà un compito specifico dei consigli degli Ordini.

Ad esempio, il **Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro** ha già invitato i consigli territoriali a emanare un'apposita delibera di istituzione degli anzidetti registri speciali.

Tuttavia anche altre categorie professionali stanno procedendo lungo questa strada.

Come abbiamo visto però, in seno alla costituzione di una Stp vige anche un altro obbligo di iscrizione, **questa volta al Registro delle imprese** istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

Società multidisciplinare
Si precisa che in caso di società multidisciplinare , l'iscrizione deve essere effettuata presso l'albo o il registro dell'Ordine/Collegio professionale relativo all' attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo qualora non dovesse risultare un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 decreto n. 34/2013).

Iscrizioni non alternative

Le due iscrizioni **non sono alternative l'una all'altra**, ma entrambe obbligatorie. In pratica, **non è sufficiente** che la società professionale sia iscritta al registro speciale delle imprese per poter essere operativa, in quanto essa dovrà altresì provvedere all'iscrizione al registro speciale istituito presso l'Ordine di appartenenza dei soci o dell'attività professionale svolta in prevalenza (quest'ultimo caso riguarda le Stp multidisciplinari).

Utilizzo della Comunicazione Unica

Si ricorda inoltre che, per iscrivere la società tra professionisti nel registro delle imprese si deve utilizzare la comunicazione unica attraverso la quale le Stp informano della loro costituzione contemporaneamente il registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate e gli altri enti interessati.

Osserva - Quindi, in altri termini, tra i vari obblighi ai quali deve rispondere una società tra professionisti, vi è quello dell'iscrizione a entrambi i registri menzionati.
--

Le fasi per l'iscrizione (con la comunicazione Unica)

Fasi iscrizioni STP con la comunicazione Unica	
Iscrizione al Registro delle imprese come STP "Inattiva"	La STP si iscrive nel registro delle imprese come società inattiva, Utilizzando il Modello S1 (non compilando il campo della dichiarazione di inizio attività) + INT. P.
Iscrizione nell'albo tenuto dall'ordine / collegio	La STP si deve iscrivere nell'albo tenuto dall'ordine collegio di appartenenza.
Iscrizione nella sezione "speciale" del Registro delle imprese	Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica, il legale rappresentante deve chiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del R.I. (<u>Mod. S1, INT. P + una copia dell'atto costitutivo</u>).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....